

**Determinazione del Dirigente della Direzione  
Territorio e Trasporti**

Prot. n. 134 - 5656 / 2019

**OGGETTO: COMUNE DI VINOVO – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE –  
DELIBERAZIONE C.C. N. 18/CC DEL 08/04/2019 – OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente della Direzione  
Territorio e Trasporti**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vinovo, con deliberazione del C.C. n. 18/CC del 08/04/2019, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. n. 56/1977, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) e trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 24/04/2019 con nota prot. n. 6313/2019 (pervenuto in data 28/03/2019, di cui al ns. prot. 36926/2019 del 24/04/2019);  
(pratica n. VP\_016\_2019);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/CC del 08/04/2019 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente:

1. Stralcio parziale di Zona destinata ad attività produttive di nuovo impianto DI-04 n. 1071 (P.I.P.) (ex art. 42 delle N.T.A. del PRGC vigente), sita a nord del capoluogo in prossimità del confine con il Comune di Nichelino, individuata come ambito produttivo di I° livello ai sensi dell'art. 24, comma 5 delle N.d.A. del PTC2 (tav. 2.2), per una superficie territoriale (comprese modeste aree destinate a "Viabilità in progetto") per complessivi mq 16.700,00 (dato desumibile dall'elaborato "Vas – Fase di screening" come sommatoria di dati parziali riportati al paragrafo "3.1 stralci di capacità edificatoria"), a parità di indice R.C. pari al 50% e sua trasformazione in zona agricola EE; la superficie territoriale residua della zona destinata ad attività produttive di nuovo impianto DI-04 viene confermata nell'ubicazione con lotti residui tra loro non contigui e forme irregolari con presenza di vincoli (distanze da confine e fascia di rispetto stradale Strada Tetti Caglieri);
2. Intervento A - Cambio di destinazione d'area da attuale Zona agricola EE a Zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti BI, in ampliamento all'adiacente analoga Zona BI n. 32 (ex art. 34 delle N.T.A. del PRGC vigente), in corrispondenza di insediamento produttivo esistente in frazione Garino, sita a nord del capoluogo, interna all'ambito produttivo di I° livello del PTC2,

per una superficie fondiaria di mq 10.143,00 (dato desumibile dall'elaborato "Vas – Fase di screening" al paragrafo "3.2 Aggiornamento PRG" pag. 29), a parità di indice R.C. pari al 50%;

3. Intervento B - Cambio di destinazione d'area da attuale Zona agricola EE a Zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, esistenti BM, in ampliamento all'adiacente analoga Zona BM n. 216 (ex art. 33 delle N.T.A. del PRGC vigente), in corrispondenza di insediamento produttivo esistente all'indirizzo Via Candiolo n. 102, sita ad est-nord-est del capoluogo, in prossimità del confine con il Comune di Candiolo, esterna all'ambito produttivo di I° livello del PTC2, per una superficie fondiaria di mq 6.533,00 (dato desumibile dall'elaborato "Vas – Fase di screening" al paragrafo "3.2 Aggiornamento PRG" pag. 33);

**preso atto** che:

- il Comune di Vinovo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS (vedasi elaborato "VAS – Fase di screening"), documento trasmesso con la medesima nota prot. 6313 del 24/04/2019 (ns. prot. PEC 36926/2019 del 24/04/2019) al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali, Unità Speciale VAS, VIA e AIA, Ufficio Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata

in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 192-5322/2019 del 22/05/2019 è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale adottata con Deliberazione C.C. in oggetto con il PTC2, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977;
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/1977), adottato dal Comune di Vinovo con deliberazione C.C. n. 18/CC del 13/04/2019, le seguenti osservazioni:
  - a) Sotto l'aspetto formale l'atto di adozione testé citato:
    - contiene l'elencazione incompleta delle condizioni per cui la Variante è classificata come parziale ex art. 17, c. 5 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L.R. 56/1977, in quanto al c. 7 del citato articolo della L.U.R. è richiesta espressamente "... *la puntuale elencazione ...*";
    - non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... *il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...*", come previsto dal medesimo art. 17, c. 7 L.R. 56/1977;la mancata espressione nell'atto di adozione del progetto preliminare dei suddetti elementi, rende opportuno in subordine il loro recepimento nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo della Variante;
  - b) Si rileva che la "*Relazione Illustrativa*" risulta priva delle motivazioni e della puntuale descrizione di tutte le modifiche apportate al PRGC vigente, non consentendo un'esame esaustivo della Variante (pur essendo parzialmente presenti nell'elaborato "*VAS – Fase di screening*"); si rende pertanto necessario completare la documentazione urbanistica; al tal fine si propongono le seguenti integrazioni:
    - idonei stralci cartografici e normativi della situazione del PRGC vigente e in variante, per rendere possibile la comparazione quantitativa dei parametri variati;
    - verifica di coerenza con i piani sovraordinati (Piano Territoriale Regionale, PTC2, Piano Paesaggistico Regionale, ecc.);
    - stralcio cartografico illustrativo della situazione vigente in merito alla "... *tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante ...*", prescritta

- dall'art. 17, c. 6 L.R. 56/1977;
- se presenti nel PRGC vigente, estratti e sintesi dei quadri sinottici e delle schede normative di zona variate per le aree: DI-04 n. 1071 (P.I.P.) (ex art. 42 delle N.T.A. del PRGC vigente); EE; BI n. 32 (ex art. 34 delle N.T.A. del PRGC vigente) e BM n. 216 (ex art. 33 delle N.T.A. del PRGC vigente);
  - approfondimento circa la presenza di usi civici nelle nuove aree BI e BM oggetto di variante, a dettaglio di tale segnalazione generale sul territorio comunale nel PPR;
  - in merito al prospetto numerico di cui alla precedente lettera a), eventuale dettaglio dei conteggi riferiti alle superfici territoriali e alle aree a servizi in rapporto agli incrementi possibili ex art. 17, c. 5 L.R. 56/1977 e ai residui disponibili;
- c) Atteso che l'area residua DI-04 e la nuova area BI in ampliamento non presentano forme urbanisticamente compatte o aggregate tali da consentirne una razionale fruibilità edificatoria, in particolare nell'ambito DI-04, si chiede:
- zona DI-04 – ridefinizione perimetrale della superficie territoriale preferibilmente lungo via Tetti Caglieri, anche per dare profondità all'ambito residuo in fregio a tale viabilità;
  - zona BI – compatibilmente con le esigenze produttive insediabili, potrà essere valutata l'esclusione o la riduzione dell'estensione di tale ambito verso l'adiacente zona agricola.
- d) L'elaborato denominato "*Verifica di compatibilità acustica*", sulla scorta di quanto sopra indicato, dovrà essere integrato estendendo tale analisi anche all'area DI-04, per la parte residua (eventualmente confermandola nella sua attuale classe VI), e per la parte ridefinita urbanisticamente in zona agricola EE. A tale scopo si richiamano i disposti dell'art. 7, comma 6 bis della L.R. 52/2000 e s.m.i., che recita testualmente "*La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.*", comprendendo anche la ridefinizione della classificazione prevista per la zona BI.
- e) A titolo di apporto collaborativo, per le aree produttive ampliate BI (*Zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti*) e BM (*Zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, esistenti*), in merito alla dotazione aggiuntiva di standards a servizi, si richiamano i disposti dell'art. 21, comma 1 numero 2) della L.R. 56/1977.
- f) In materia ambientale, sentito in data 17/05/2019 il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali, Unità Specializzata Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), il quale, vista la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità, ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, la relazione non approfondisce le seguenti tematiche ambientali:
- compatibilità acustica delle aree in variante per la previsione di aree miste con destinazione produttiva in vicinanza a residenziale;
  - consumo irreversibile di suolo agricolo modificato ad uso produttivo.
- Per tali impatti il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali, Unità Specializzata

Valutazioni Ambientali, osserva che la variante dovrà normare le condizioni ambientali per mitigare e compensare gli impatti residui. In particolare richiede di individuare gli accorgimenti atti ad evitare eventuali accostamenti critici del nuovo ambito BM e di definire le opere di compensazione ambientali, in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma (art. 13 N.d.A. - direttiva), che stabilisce che gli impatti residui (es. consumo di suolo agricolo non urbanizzato) debbano essere oggetto di opportune azioni compensative. Le compensazioni ambientali potrebbero ricadere all'interno di aree di pregio ambientale ed essere finalizzate (rif. art. 47 N.d.A. del PTC2) al ripristino / miglioramento della connettività del corridoio ecologico del Torrente Chisola con particolare riferimento alle fasce perifluviali e alla vegetazione riparia, alla riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata (compatibilmente con le esigenze di difesa idraulica). Fatte salve le suddette condizioni ambientali si ritiene che la variante non debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata (in particolare per quanto attiene ai precedenti punti a), b), c) e d)), trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";
4. **di trasmettere** al Comune di Vinovo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22 maggio 2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti  
(Ing. Giannicola Marengo)  
*Firmato in originale*